



COMUNE DI LEVICO TERME  
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 268  
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **dicembre** (**30-12-2021**) alle ore **15.00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti alla trattazione del punto in oggetto i Signori:

<b>BERETTA GIANNI</b>	<b>IL SINDACO</b>	<b>Presente</b>
<b>ARCAIS PATRICK</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>PERUZZI MORENO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>MOSCHEN MONICA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Assente</b>
<b>PERINA EMILIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>
<b>ANDREATTA PAOLO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>Presente</b>

Partecipa IL VICESEGREARIO **dott. Loris Montagna**.

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**PARERI**

(art. 185 Codice degli Enti Locali approvato con LR 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

**PARERE Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile di Servizio Sara Dandrea in data 28-12-2021

**PARERE Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario Sara Dandrea in data 28-12-2021

## **Approvazione tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti - anno 2022.**

Premesso che la legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

Rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

Atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

Considerato che il Comune di Levico Terme da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e del DM 20/04/2017;

Atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2022 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 e ss.mm.ii. ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

Ritenuto opportuno adottare il “regolamento tariffario”, come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

Rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 19.03.2014 e ssmm. con la quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

Atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, quota fissa per le utenze non domestiche commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

Richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

Visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito redatto da AMNU S.p.A., in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 363/2021//R/RIF di data 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”* riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani opportunamente personalizzato con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, condiviso nella riunione della Conferenza dei Sindaci dei Comuni soci

di AMNU S.p.A. di data 14.12.2021 e la proposta tariffaria acquisita al protocollo comunale n. 25299 del 16.12.2021;

Considerato che il servizio espletato da AMNU S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

Preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF rielaborato relativo al 2022 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.282.235,00	206.318,00
Costi variabili (€)	2.296.445,00	0,00
Totale (€)	6.578.680,00	206.318,00

Considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come comunicato da AMNU S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Visto il D. Lgs. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

Visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022 di data 16 novembre 2021 con il quale, precisando che l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, come recepito dalla L.P. 18/2015, prevede che il bilancio di previsione sia approvato entro il 31 dicembre di ogni anno e che l'art. 50 c. 1 lett. a) della L.P. 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992 n. 268, è stata condivisa l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale e quindi in caso di proroga da parte dello Stato, la stessa verrà applicata anche per i comuni e le comunità della provincia di Trento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di data 24.12.2021 con il quale viene differito al 31.03.2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali e autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data;

Vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)";

Visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

Vista la deliberazione n. 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e ss.mm.ii.;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm.;

Visto il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e

ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 dd. 05.06.2019;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 25 dd. 31.07.2006, e ss.mm.;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss. mm., al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 174 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

1. di prendere atto del Budget 2022 opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, come predisposti da AMNU S.p.A. e specificati negli allegati dimessi agli atti;
2. di approvare per l'anno 2022, la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

### **QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)**

Conferimento rifiuto secco residuo **0,093 Euro/litro**

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**

### **QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)**

<b>Componenti</b>	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota Spazzamento</b>	<b>Tariffa 2022</b>
Componenti 1	32,11	11,29	43,40
Componenti 2	57,80	20,32	78,12
Componenti 3	73,86	25,97	99,83
Componenti 4	96,34	33,87	130,21
Componenti 5	115,60	40,64	156,24
Componenti 6	131,66	46,29	177,95

### **QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

**(importi al netto di I.V.A. 10%)**

<b>Categoria</b>	<b>Quota Fissa</b>	<b>Quota Spazzamento</b>	<b>Tariffa 2022</b>
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5758	0,1870	0,7628
02.Cinematografi e Teatri	0,3695	0,1200	0,4895
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5156	0,1675	0,6831
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7563	0,2456	1,0019
05.Stabilimenti Balneari	0,5500	0,1786	0,7286
06.Esposizioni, Autosaloni	0,4383	0,1423	0,5806
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4094	0,4577	1,8671
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9282	0,3014	1,2296
09.Case di Cura e Riposo	1,0743	0,3489	1,4232
10.Ospedali	1,1086	0,3600	1,4686
11.Uffici, Agenzie	1,3063	0,4242	1,7305
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5242	0,1703	0,6945
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2118	0,3935	1,6053
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5469	0,5024	2,0493
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,7133	0,2317	0,9450
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5297	0,4968	2,0265
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,2719	0,4131	1,6850
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,8852	0,2875	1,1727
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2118	0,3935	1,6053
20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9367	0,3042	1,2409
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric	8,2760	2,6877	10,9637
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,5572	2,1295	8,6867
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,4056	1,7555	7,1611
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,3719	0,7703	3,1422
25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,2430	0,7285	2,9715
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,7026	3,1510	12,8536
27.Ipermercati generi misti	2,3548	0,7647	3,1195
28.Banchi Mercato generi alimentari	5,9470	1,9314	7,8784
29.Discoteche, Night Club	1,6415	0,5331	2,1746

3. di approvare per l'anno 2022, - ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti - nella misura di **€ 0,266** al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di confermare in **20** litri il volume minimo di rifiuto indifferenziato prodotto giornalmente da addebitare a ciascuna utenza come previsto all'art. 20, comma 2 del medesimo Regolamento;
4. di confermare per l'anno 2022 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di **€ 0,015** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
5. di confermare per l'anno 2022 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di **€ 0,026** al litro + I.V.A. 10%;
6. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AMNU S.p.A., soggetto affidatario del servizio,

come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AMNU S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente deliberazione;

7. di stabilire per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in 80 litri a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
8. di stabilire per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12** il numero minimo annuo di svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) da addebitare a ciascuna utenza; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo degli svuotamenti minimi verrà comunque computato un contenitore da 80 litri;
9. di confermare per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in **€ 5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in **€ 2,5** per persona all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
10. di confermare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) e c) del Regolamento succitato, la contribuzione parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nella misura di €.:
  - 20,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente compreso tra 0 e 24 mesi che produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini);
  - 40,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) comprovati da idonea certificazione medica;
  - 100,00 (I.V.A. esclusa) all'anno, fino a concorrenza della spesa, per ciascuna utenza composta da almeno un soggetto residente compreso tra 0 e 24 mesi che utilizza pannolini ecologici lavabili e questo sia comprovato da idonea documentazione di acquisto;Le misure di € 20,00 e € 40,00 devono intendersi come importo massimo di sconto sulla quota variabile della tariffa, fermo restando il versamento della quota prevista per le svuotate minime che dovrà comunque essere corrisposto;
11. di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, ad AMNU S.p.A.;

Deliberazione **dichiarata immediatamente eseguibile**, all'unanimità dei voti espressi in forma palese, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104,

sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).

\* \* \*



**COMUNE DI LEVICO TERME**  
**PROVINCIA DI TRENTO**

**DELIBERA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 268 del 30/12/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2022.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO**  
**IL SINDACO**  
**BERETTA GIANNI**

**FIRMATO**  
**IL VICESEGRETARIO**  
**DOTT. MONTAGNA LORIS**